

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2960

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GALLO, DAVIDE AIELLO, BELLA, DEL MONACO, DEL SESTO, FARO,
GRIPPA, MANZO, BARZOTTI, CATALDI, LICATINI, MARTINCIGLIO,
NAPPI, SCAGLIUSI, VILLANI**

Disposizioni in materia di lavoro marittimo e di formazione della
gente di mare

Presentata il 19 marzo 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende affrontare e porre rimedio ai disagi che i lavoratori marittimi sono costretti, senza alcuna ragione logica e in modo del tutto ingiusto, a subire ogni giorno.

A tale fine, si prevedono alcune disposizioni, alcune anche a costo zero, che potrebbero apportare enormi benefici a questa categoria di lavoratori e, quindi, all'intero comparto, con importanti conseguenze positive sulla nostra economia nella quale, storicamente, il settore mercantile marittimo ha sempre avuto un ruolo preminente.

Nell'attuale mondo globalizzato, sono ormai molte le potenze mondiali che ricoprono un ruolo di assoluto potere nel settore marittimo ma, nonostante questo, non

possiamo abdicare al ruolo che la storia ci ha riservato in questo particolare settore e, anche a tale fine, dobbiamo intervenire sulle varie criticità che colpiscono questo settore, a partire da quelle che interessano direttamente i lavoratori marittimi.

La presente proposta di legge, composta da cinque articoli, reca disposizioni volte a eliminare o, comunque, attenuare alcune delle criticità esposte.

In particolare, all'articolo 1 si interviene modificando la legge di bilancio per il 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), la quale, all'articolo 1, commi 910 e seguenti, vieta ai datori di lavoro di erogare lo stipendio ai propri lavoratori in moneta contante, anche per evitare fenomeni corruttivi. Da tale norma sono escluse alcune categorie, tra le quali non rientrano i lavoratori marittimi i

quali, invece, hanno un grande bisogno di liquidità durante i periodi di navigazione, soprattutto se i porti di attracco sono situati in luoghi particolarmente disagiati nei quali non sono agevolmente utilizzabili forme di pagamento elettronico o comunque *cashless*, cioè senza utilizzo di contanti. Per tale ragione si prevede una deroga anche per questa categoria di lavoratori, valida solo per i periodi di navigazione e fino a un importo massimo di 500 euro.

L'articolo 2 prevede l'istituzione dell'Anagrafe digitale unica della gente di mare, tramite digitalizzazione dell'attuale anagrafe della gente di mare, gestita dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, integrata con le banche di dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e accessibile alle capitanerie di porto, alla gente di mare e agli armatori, per le parti di rispettiva competenza. La piattaforma garantisce agli utenti la possibilità di gestire in modo rapido, sicuro ed efficiente gli adempimenti burocratici relativi al lavoro marittimo.

L'articolo 3 interviene in materia di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, stabilendo che gli istituti nautici possano prevedere l'insegnamento

della formazione di base (*Basic Safety Training – BST*), necessaria per il primo imbarco.

L'articolo 4 modifica la normativa in materia di rinnovo dei certificati di addestramento, stabilendo che ai fini del computo dei mesi di servizio utili al rinnovo di tali certificati sono computati anche i periodi di servizio non continuativo, nell'ambito del periodo complessivo di riferimento, compresi i periodi di servizio su unità da diporto, anche adibite a diporto privato, e prevedendo, inoltre, che con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili siano adeguate le modalità e le procedure di rinnovo dei predetti certificati.

L'articolo 5, infine, prevede che ai lavoratori marittimi con un indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità non superiore a 20.000 euro spetta una detrazione fino a 500 euro per la partecipazione ai corsi e alle attività di formazione obbligatori volti all'ottenimento o al rinnovo dei certificati di competenza e di addestramento (articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 71 del 2015), nonché dei certificati di formazione di base necessari per l'imbarco (di cui alla sezione A-VI/1 del cosiddetto « codice STCW »).

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Anticipi di liquidità)

1. Al primo periodo del comma 913 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , né ai rapporti di lavoro stipulati nel settore marittimo, limitatamente alla possibilità di ricevere anticipi relativi alla propria retribuzione, fino a un massimo di 500 euro per ogni contratto, solo per i periodi di navigazione, qualora risulti impossibile o comunque difficoltoso utilizzare forme di pagamento elettronico come certificato dal comandante dell'imbarcazione ».

Art. 2.

(Anagrafe digitale unica della gente di mare)

1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce una piattaforma digitale denominata « Anagrafe digitale unica della gente di mare », tramite la digitalizzazione e l'implementazione della vigente anagrafe della gente di mare prevista dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231.

2. La piattaforma di cui al comma 1 è integrata con le banche di dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, è gestita dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera ed è accessibile alle capitanerie di porto, alla gente di mare e agli armatori, per le parti di rispettiva competenza.

3. La piattaforma di cui al comma 1 è finalizzata a garantire agli utenti la possibilità di gestire in modo rapido, sicuro ed efficiente gli adempimenti relativi allo svolgimento del lavoro marittimo.

Art. 3.

(Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento)

1. I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui all'articolo 1, commi 784 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'ambito delle istituzioni scolastiche che erogano i percorsi di istruzione tecnica del settore tecnologico, indirizzo « trasporti e logistica », articolazione « conduzione del mezzo », opzioni « conduzione del mezzo navale » e « conduzioni di apparati e impianti marittimi », possono prevedere l'inserimento, nel piano dell'offerta formativa, della formazione di base di cui alla sezione A-VI/1 del codice di addestramento, certificazione e tenuta della guardia della gente di mare, adottato con la risoluzione n. 2 dalla conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995, nella sua versione aggiornata, di seguito denominato « codice STCW ».

Art. 4.

(Rinnovo dei certificati di addestramento)

1. Ai fini del computo dei mesi di servizio utili per il rinnovo dei certificati di addestramento cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono computati anche i periodi di servizio non continuativo, nell'ambito del periodo complessivo di riferimento, compresi i periodi di servizio su unità da diporto, anche adibite a diporto privato. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con proprio decreto, provvede ad adeguare le modalità e le procedure di rinnovo dei citati certificati di addestramento.

Art. 5.

(Detrazione delle spese per la formazione obbligatoria)

1. A decorrere dall'anno 2022, alle persone con un valore dell'indicatore della

situazione economica equivalente in corso di validità, ordinario o corrente, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 20.000 euro, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 100 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino a un importo massimo pari a 500 euro annui, per la partecipazione ai corsi e alle attività di formazione obbligatori volti all'ottenimento o al rinnovo dei certificati di competenza e di addestramento di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, nonché dei certificati di formazione di base di cui alla sezione A-VI/1 del codice STCW.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0139100